

MATER FAMILIAS

SCRITTI ROMANISTICI PER MARIA ZABŁOCKA


A CURA DI

ZUZANNA BENINCASA
JAKUB URBANIK

CON LA COLLABORAZIONE DI

PIOTR NICZYPORUK
MARIA NOWAK

VARSAVIA 2016



MATER FAMILIAS

SCRITTI ROMANISTICI PER MARIA ZABŁOCKA

A CURA DI

**ZUZANNA BENINCASA
JAKUB URBANIK**

CON LA COLLABORAZIONE DI

**PIOTR NICZYPORUK
MARIA NOWAK**

VARSAVIA 2016

Supplements to The Journal of Juristic Papyrology are jointly published by the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, the Institute of Archaeology of the University of Warsaw, and Fundacja im. Rafała Taubenschlaga, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 64 tel. (+48 22) 55 22 815 and (+48 22) 55 20 384, fax: (+48 22) 55 24 319 e-mails: g.ochala@uw.edu.pl, t.derda@uw.edu.pl, kuba@adm.uw.edu.pl web-page: <<http://www.taubenschlagfoundation.pl>>

Cover design by Maryna Wiśniewska
Computer design and DTP by Jakub Urbanik

© for the book by Zuzanna Benincasa & Jakub Urbanik
and Fundacja im. Rafała Taubenschlaga

© for the constituting papers by the Authors

Warszawa 2016

ISBN 978-83-938425-9-9

Wydanie I.
Druk i oprawa: Sowa Sp. z o.o., Piaseczno



Mater Familias
Scritti per Maria Zabłocka

INDICE

Zuzanna BENINCASA & Jakub URBANIK

Prefazione XIII

Elenco delle opere di Maria Zabłocka XXIII

José Luis ALONSO

The Emperor, the ex-prostitute, and the adulteress.

Suet. Cal. 40 revisited 3

Krzysztof AMIELAŃCZYK

In search for the origins of the Roman public law offences (crimina)

in the Archaic period 23

Zuzanna BENINCASA

Alcune riflessioni sulla libertà di caccia nel diritto romano.

vivai e riserve di caccia 39

Witold BORYSIK

Roman principle

Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest

and the reasons of its modern rejection 63

Luigi CAPOGROSSI COLOGNESI

Un ordinamento giuridico e le sue trasformazioni 85

Cosimo CASCIONE

Celso lettore di San Paolo?

Una nota minima in tema di interpretazione 101

Alessandro CORBINO	
<i>Personae in causa mancipii</i>	107
Božena Anna CZECH-JEZIERSKA	
<i>Roman law in Polish People's Republic: Stages of transformation</i>	119
Tomasz DERDA & Maria NOWAK	
<i>Will of [---]is daughter of Pachois from Oxyrhynchos.</i>	
<i>P. Oxy. II 379 descr.</i>	135
Marzena DYJAKOWSKA	
<i>Verba impia et maledicta.</i>	
<i>The influence of Roman law upon the western European doctrine</i>	
<i>of verbal insult of the ruler in the 16–17th centuries</i>	145
András FÖLDI	
<i>Appunti sugli elementi romanistici nel nuovo Codice civile ungherese</i> ..	161
Ewa GAJDA	
<i>Elements of theology in Roman law.</i>	
<i>On Zenon's Henoticon and Justinian's letter (Cf. I.I.8)</i>	191
Luigi GAROFALO	
<i>Roma e i suoi giuristi nel pensiero di Nicolás Gómez Dávila</i>	207
Tomasz GIARO	
<i>L'expérience de l'absurde chez les juristes romains</i>	243
Sławomir GODEK	
<i>Ignacy Daniłowicz on the impact of Roman law</i>	
<i>on the law of the pre-partition Commonwealth</i>	
<i>in the light of his letters to Joachim Lelewel</i>	269
Ireneusz JAKUBOWSKI	
<i>Some remarks about Roman law</i>	
<i>in Tadeusz Czacki's opus magnum</i>	285
Maciej JOŃCA	
<i>Per aspera ad astra.</i>	
<i>Johann Bayer, römisches Recht</i>	
<i>und das Ausbildungsprogramm der jungen Radziwiłłs</i>	295

Aldona Rita JUREWICZ	
<i>TPSulp. 48 und actio quod iussu.</i>	
<i>Konnte Prudens adjektivisch belangt werden?</i>	307
Agnieszka KACPRZAK	
<i>Obbligo del lutto e il controllo sociale sulla sessualità di vedove</i>	323
Leszek KAZANA	
<i>Il delitto Matteotti: qualche dubbio sul colpevole</i>	351
Piotr KOŁODKO	
<i>Some comments on the role of the quaestor as a prosecutor</i>	
<i>in criminal proceedings in the times of the Roman Republic</i>	375
Przemysław KUBIAK	
<i>Between emotions and rationality</i>	
<i>Remorse as mitigating circumstance in Roman military law</i>	397
Sławomir KURSA	
<i>Capacity of women to make testamentum parentis inter liberos</i>	415
Marek KURYŁOWICZ	
<i>Ancarenus Nothus und Gaius von Hierapolis</i>	
<i>Miscellanea epigraphica: CIL VI 7193a & IGR IV 743</i>	425
Luigi LABRUNA	
<i>«Necessaria quanto la giustizia ...»</i>	
<i>Etica e tradizione dell'avvocatura</i>	445
Paola LAMBRINI	
<i>Ipotesi in tema di rescissione per lesione enorme</i>	453
Elżbieta LOSKA	
<i>Testamenti factio passiva of actresses in ancient Rome</i>	465
Adam ŁUKASZEWICZ	
<i>Remarks on Mars Ultor, Augustus, and Egypt</i>	487
Rafał MAŃKO	
<i>Roman roots at Plateau du Kirchberg</i>	
<i>Recent examples of explicit references to Roman law</i>	
<i>in the case-law of the Court of Justice of the EU</i>	501

Carla MASI DORIA	
<i>Una questione di «stile»?</i>	
<i>A proposito di una critica di Beseler a Mommsen</i>	527
Rosa MENTXAKA	
<i>Sobre la actividad comercial del clero hispano en los inicios del siglo IV</i>	
<i>a la luz de dos cánones del Concilio de Elvira</i>	535
Joanna MISZTAL-KONECKA	
<i>The non-litigious proceedings in Polish Law</i>	
<i>and Roman iurisdictio voluntaria</i>	569
Józef MÉLÈZE MODRZEJEWSKI	
<i>Modèles classiques des lois ptolémaïques</i>	579
Piotr NICZYPORUK	
<i>La capacità giuridica e la tutela del nascituro nella Roma antica</i>	597
Dobromiła NOWICKA	
<i>Family relations in cases concerning iniuria</i>	619
Tomasz PALMIRSKI	
<i>Some remarks on legal protection of commodans</i>	
<i>prior to the introduction of the praetorian actio commodati</i>	639
Anna PIKULSKA-RADOMSKA	
<i>Über einige Aspekte der Steuerpolitik und Propaganda</i>	
<i>der öffentlichen Macht im römischen Prinzipat</i>	653
Manex RALLA ARREGI	
<i>Sobre una posible relación causal entre regulación canónica</i>	
<i>y legislación imperial en los primeros siglos del monacato</i>	677
Francesca REDUZZI MEROLA	
<i>Schiavitù e dipendenza nel pensiero di Francesco De Martino</i>	693
Władysław ROZWADOWSKI	
<i>Sul trasferimento del credito in diritto romano</i>	705
Francesca SCOTTI	
<i>Actio aquae pluviae arcendae e «piccola bonifica agraria»:</i>	
<i>Un esempio dalle fonti giustinianee</i>	725

Michał SKŘEJPEK	
<i>La pena di morte nel diritto romano: necessità o no?</i>	785
Marek SOBCZYK	
<i>Recovery of performance rendered dotis nomine</i> <i>on account of a future marriage that did not take place</i>	797
Andrzej SOKALA	
<i>Władysław Bojarski Paterfamilias</i>	819
Janusz SONDEL	
<i>Alcune considerazioni sulla storia e sull'insegnamento</i> <i>del diritto romano in Polonia</i>	849
Agnieszka STĘPKOWSKA	
<i>Il ruolo del consenso muliebre</i> <i>nell'amministrazione dei fondi dotali in diritto romano</i>	889
Dorota STOLAREK	
<i>Lenocinium in the Lex Iulia de adulteriis</i>	909
Paulina ŚWIECICKA & Łukasz MARZEC	
<i>From Roman oratores to modern advocates</i> <i>Some remarks on the formative of lawyer's ethics in Antiquity</i>	935
Adam ŚWIEŃTOŃ	
<i>Superexactiones in the Late Roman Law</i> <i>A short review of the imperial constitutions in the Theodosian Code</i> ..	965
Renata ŚWIRGOŃ-SKOK	
<i>Family law in the private law systematics</i> <i>from the Roman law until the present day</i>	979
Sebastiano TAFARO	
<i>Il diritto per l'oggi</i>	993
Anna TARWACKA	
<i>Manomissioni di schiavi nelle commedie di Plauto</i>	1025
Jakub URBANIK	
<i>Dissolubility and indissolubility of marriage</i> <i>in the Greek and Roman tradition</i>	1039

Andreas WACKE

- Führte die Unveräußerlichkeit des Mitgiftgrundstücks
im römischen Recht zu relativer Nichtigkeit?
Grenzen vom Verbot des venire contra factum proprium* 1069

Jacek WIEWIORSKI

- Deformed child in the Twelve Tables* 1157

Witold WOŁODKIEWICZ

- Apices iuris non sunt iura* 1177

Karolina WYRWIŃSKA

- Functionality of New Institutional Economics
in research on Roman law* 1187

Jan ZABŁOCKI

- Il concetto di mater familias in caso di arrogazione* 1199

Mater Familias
Scritti per Maria Zabłocka
pp. 101-106

Cosimo Cascione

**CELSE LETTORE DI SAN PAOLO?
UNA NOTA MINIMA IN TEMA DI INTERPRETAZIONE**

PUBLIO GIUVENZIO CELSO FIGLIO, due volte console, membro del *consilium* di Adriano, capo della scuola proculiana, rappresenta di certo, tra i giuristi romani, una figura di spessore particolare.¹ Originalissimo, polemico, acutissimo, come pochi capace di sintetizzare, come esito della risoluzione del caso, definizioni e criteri interpretativi che hanno sfidato i millenni e tuttora sono reputati pienamente validi (e – di conseguenza – risultano ampiamente utilizzati, nella prassi come nelle ricostruzioni teoriche).² Chiunque abbia studiato giurisprudenza ha potuto giovare delle sue fulminanti ricapitolazioni dogmatiche e delle sue soluzioni ermeneutiche, fin dai primissimi giorni dell'apprendimento del fenomeno giuridico (e non necessariamente in un'aula di diritto romano). Così la personalità di Celso contraddice quel paradigma storiografico (risalente a Savigny, aggiornato da Schulz),³ invero ormai invecchiato, che presentava i giuristi

¹ Sul personaggio e il suo profilo biografico, da ultimo, G. CAMODECA, «Sulla biografia e la carriera del giurista P. Iuventius P. f. Vel. Celsus T. Aufidius Hoenius Severianus» [in:] *Munuscula. Scritti in ricordo di L. Amirante*, Napoli 2010, pp. 23-39.

² Per tutti si v. A. BURDESE, *s.v.* «Interpretazione nel diritto romano», [in:] *Digesto. Discipline privatistiche*, Sez. civ. x, Torino 1993 (4 ed.), pp. 2-13, spec. 8-11.

³ F. C. VON SAVIGNY, *Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, Heidelberg 1814, p. 157; F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, tr. it. Firenze 1968,

romani classici come fungibili, tutti uguali tra loro, incatenati a un vincolo stilistico stabile. Critica penetrante, chiarezza del linguaggio, elevatezza della rappresentazione fino alla notissima definizione di *ius* come *ars boni et aequi* (*D.* 1.1.1 pr., *Ulp.* 1 *inst.* [*L. Cels.* 278 = *L. Ulp.* 1908]), che – malgrado tante critiche – non è una formula vuota (almeno per il *ius* dei Romani del suo tempo; potrebbe esserlo se riferita ai vari diritti dell'attualità), sono caratteristiche peculiari di questo grande *iurisperitus* antico.⁴

Qualsiasi apprendista, avvicinandosi ai *principia* (in tutti i sensi) del diritto, ha, tra l'altro, imparato da lui che «scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem» (*D.* 1.3.17, *Celsus* 26 *dig.* [*L.* 219]). La frase – che restituisce un cardine della teoria dell'interpretazione – riprende da una parte un tema (anche retorico) diffuso nel mondo antico:⁵ non fermarsi alla lettera del testo da intendere (da «spiegare», consideran-

passim; cfr. M. BREONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982 (2ª ed. rist. 1984), pp. 193–204.

⁴ Tra la vasta bibliografia su metodo e posizionamento di Celso nella storia della giurisprudenza romana, oltre alle importanti pagine di Mario Breone, appena citate, cfr. almeno F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, Napoli 1980, pp. 34–43; 68; 133; 210–211 (e *passim*); P. CERAMI, *La concezione celsina del ius. Presupposti culturali e implicazioni metodologiche 1: L'interpretazione degli atti autoritativi*, Palermo 1985; F. GALLO, *Celso e Kelsen. Per la rifondazione della scienza giuridica*, Torino 2010; IDEM, «La definizione celsina del diritto e la sua successiva rimozione dalla scienza giuridica: conseguenze persistenti in concezioni e dottrine del presente», *TSDP* 3 (2010) on-line; IDEM, «Definizione celsina e dottrina pura del diritto», *TSDP* 4 (2011) on-line; J. D. HARKE, *Argumenta Iuventiana. Entscheidungsbegründungen eines hochklassischen Juristen*, Berlin 1999 [ora: IDEM, *Argumenta Iuventiana – Argumenta Salviana. Entscheidungsbegründungen bei Celsus und Julian*, Berlin 2012, pp. 19–64]; H. HAUSMANINGER, «Publius Iuventius Celsus: Persönlichkeit und juristische Argumentation», *ANRW* 11.15 (1976), pp. 382–407; IDEM, «Publius Iuventius Celsus. The profile of classical Roman jurist», [in:] *Festschrift R. S. Summers*, Berlin 1994, pp. 245–263; R. ORESTANO, s.v. «Celso Giuvenzio (figlio)», *NNDI* III (1959), p. 91 [= IDEM, *Scritti* v 2. *Voci enciclopediche*, Napoli 2000, p. 16]; M. D. PARRA MARTÍN, *La argumentación retórica en Juvencio Celso*, Madrid 2005; V. SCARANO USSANI, *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Traiano. Studi su Nerazio e Celso*, Napoli 1979, pp. 101–222; IDEM, *Empiria e dogmi. La scuola proculiana fra Nerva e Adriano*, Torino 1989, pp. 85–138; IDEM, «Larcaismo di Iuventius Celsus», *Ostraka* 14 (2005), pp. 67–90; F. WIEACKER, «Amoenitates Iuventianae. Zur Charakteristik des Juristen Celsus», *Iura* 13 (1962), pp. 1–21; IDEM, *Römische Rechtsgeschichte* II, München 2006, pp. 97–99.

⁵ Per un inquadramento generale si v. B. VONGLIS, *La lettre et l'esprit de la loi dans la jurisprudence classique et la rhétorique*, Paris 1968.

do questo verbo anche sotto il profilo etimologico), dall'altra impiega un'endiadi (*vis ac potestas*), che – com'è noto – ha una rilevante utilizzazione in campo giuridico e indica un potere, inteso anche in senso metaforico e/o spirituale (la potestà del tutore, ma anche quella delle azioni, degli interdetti, delle monete, della *stipulatio*):⁶ forza, efficacia, valore, legittimazione, ambito di applicazione. Spesso, nelle trattazioni che s'occupano di interpretazione testuale, a questa regola celsina è avvicinata una asserzione di Paolo di Tarso, che – nel latino della vecchia *Vulgata*⁷ – suona «littera enim occidit, spiritus autem vivificat» (2 *Cor.* 3.6). Il riferimento è ai ministri del nuovo patto, che devono essere «lettere di Cristo», «scritte non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente» (2 *Cor.* 3.3).

Molti, leggendo per la prima volta il precetto giurisprudenziale romano (trasformato in legge da Giustiniano, con l'inserimento nei *Digesta* e strategicamente posto nel titolo *D.* 1.3, dedicato alle *leges* in generale, ai senatori-consulti e alla consuetudine),⁸ avranno pensato al suggerimento dell'Apostolo (e non mancano – a tutti i livelli, dai testi elementari a quelli della letteratura più esoterica – congiunzioni delle due prospettive, quella di Paolo e quella del giurista romano). Se per Celso il punto di partenza è quello della conoscenza (*scire leges*), che si ottiene non dal semplice intendere le (singole) parole, ma cercandone il senso più profondo, nel brano biblico l'immagine è quasi quella di una netta contrapposizione tra testo scritto e significato: mentre la «lettera» uccide, lo spirito rende la (vera) vita. Paolo si sta riferendo alla superiorità del messaggio di Gesù (spirito vivo) rispetto ai formalismi della legge mosaica (fissata nella scrittura), un tema che sarà declinato con infinite variazioni, per secoli, nel pensiero cristiano.⁹

⁶ Ancora importante il saggio di B. KÜBLER, «Ἔργον καὶ δυνάμει, *vis ac potestas*», *ZRG RA* 59 (1939), pp. 562–569, con raccolta di fonti.

⁷ Il testo greco suona: «... οὐ γράμματος ἀλλὰ πνεύματος τὸ γὰρ γράμμα ἀπκτένει, τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ.» Per un primo inquadramento nell'ambito della cultura ebraica: P. BILLERBECK, *Die Briefe des Neuen Testaments und die Offenbarung Johannis*, München 1926 (9ª ed. 1994), pp. 501–503; per gli aspetti teologici e le connessioni con la filosofia greca: CH. WOLFF, *Der zweite Brief des Paulus an die Korinther*, Berlin 1989, pp. 61–62 (con ulteriore letteratura).

⁸ Il titolo è *de legibus, senatusconsultis et de longa consuetudine*.

⁹ Si pensi solo alla rielaborazione di Augustin. *de spiritu et littera* IV 6 («littera est occidens nisi adsit vivificans Spiritus»). Sul tema si v. le riflessioni di A. D'ORS, «La letra mata,

Cose risapute, si dirà; certamente. Capita di leggere, però, un (abbastanza) recente libro dal titolo *Interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica* (di Francesco Petrillo, un teorico del diritto) per avere un'illuminazione, e cioè che Celso sarebbe debitore – sul punto – del pensiero di San Paolo.¹⁰ Vi si trova affermato, infatti, che la «Lettera ai Corinzi» (senza indicare quale, la prima o la seconda)¹¹ sarebbe stata «ripresa» dal giurista Celso. Idea affascinante, che mostrerebbe una interessantissima circolazione culturale nel mondo antico, e svelerebbe, tra l'altro, un aspetto inedito della personalità e della cultura del giurista romano. Celso lettore di Paolo, dunque. Un passo ulteriore verso Celso cristiano sarebbe – a questo punto – tanto breve quanto eclatante. Fino a ora solo per Gaio e per Tertulliano, tra i giuristi classici, si è ipotizzata tale appartenenza religiosa. Ma su Gaio¹² si è detto tutto (e il contrario di tutto) e per Tertulliano¹³ ha giocato un ruolo importante – com'è noto – l'omonimia con il grande apologeta africano.

Il punto appare ancora più interessante (ma – invero – inizia a mostrare qualche debolezza: dall'illuminazione all'abbaglio?) se si considera che l'autore della monografia appena citata non specula sul punto, non forni-

el espíritu vivifica», [in:] *Biblia y Hermenéutica. Actas VII Simposio Internacional de Teología. Pamplona 1985*, Pamplona 1986, pp. 497–505 [= IDEM, *Parerga Historica*, Pamplona 1997, pp. 41–52; e – lungo le vie della cultura medievale – H. DE LUBAC, *Esegesi medievale. I quattro sensi della Scrittura* 1.2, Milano 2006 (trad. it.), pp. 75–87. Per un'impostazione teorico-filosofica più generale: V. E. FROSINI, *La lettera e lo spirito della legge*, Torino 1998 (3ª ed.).

¹⁰ F. PETRILLO, *Interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica*, Torino 2011, p. 25, n. 94.

¹¹ Ma cfr. PETRILLO, *Interpretazione* (cit. n. 11), p. 64, n. 17; 85.

¹² Da ultimo R. QUADRATO, «Gaio cristiano?», [in:] *Studi per G. Nicosia* VI, Milano 2007, pp. 325–361 [= IDEM, *Gaius dixit. La voce di un giurista di frontiera*, Bari 2010, pp. 359–395], su cui si v. A. GUARINO, *La coda dell'occhio. Appunti e disappunti di un giurista*, Padova 2009, pp. 144–145.

¹³ Per l'impostazione (critica) del problema si v. R. MARTINI, «Tertulliano giurista e Tertulliano Padre della Chiesa», *SDHI* 41 (1975), pp. 79–124; IDEM, «Ancora a proposito di Tertulliano», *BIDR* 100 (1997), p. 117; D.I. RANKIN, «Was Tertullian a jurist?», *Studia Patristica* 31 (1997), pp. 335–342; D. LIEBS, *Das Recht der Römer und die Christen*, Tübingen 2015, pp. 219–255, spec. 222–225. (dove lo studioso di Friburgo riprende, con aggiornamenti, anche bibliografici, un suo precedente contributo del 1999).

sce dati, né approfondisce, ma semplicemente attribuisce il rapporto (Celso che «riprende» San Paolo) a Emilio Betti, pensosissimo romanista, giurista come pochi universale, dalla mostruosa cultura. Nel punto che interessa, Petrillo si sta occupando della «circolarità ermeneutica come possibilità di controllo *ex post* degli effetti di un *decisum* valido. L'applicazione del diritto» (questo il titolo del paragrafo 3 dell'*Introduzione* di detto volume). Deve ammettersi che siamo molto lontani dalla chiarezza celsina (ma sarà un difetto del lettore, incapace di mettere a fuoco tanta concentrata concettuosità). Insomma: Betti avrebbe sostenuto che Celso avrebbe letto la *Seconda Epistola ai Corinzi*. L'uso doppio del condizionale mostra il dubbio forte che un'affermazione del genere provoca nel pur intrigato lettore.

Bisogna – allora – verificare e rileggere una pagina (peraltro notissima) della bettiana *Teoria generale dell'interpretazione*,¹⁴ dalla quale la relazione tra quei grandi intellettuali del mondo antico emergerebbe. «Un primo fondamentale canone ermeneutico attinente all'oggetto da interpretare – scriveva Betti – è affiorato alla consapevolezza degli interpreti di testi scritti, allorché essi alla nuda lettera hanno contrapposto il senso del linguaggio, considerando se stessi quali «ministri non literae, sed spiritus: litera enim occidit, spiritus autem vivificat», affermando, rispetto a un linguaggio precettivo, che non si debba attendere ai verba, ma alla *vis ac potestas* (2), o rivendicando la superiorità del pensiero immanente alla dichiarazione (*mens dicentis*) in confronto alla lettera (*vox dicentis*), astrattamente considerata».

«Senso», dunque, contro «nuda lettera», secondo l'ormai classica visione di Betti. Tre note (a piè della pagina qui trascritta nella parte che interessa) spiegano i riferimenti tratti dalle fonti e riportati in latino. Nella prima si trova l'indicazione filologica del brano di S. Paolo; nella seconda v'è la citazione del frammento celsino (anche secondo l'ordine leneliano); la terza, che corrisponde allo slargamento di prospettiva alla contrapposizione tra *mens* e *vox dicentis*, per Betti corrispondente alla rivendicazione di superiorità della volontà («pensiero immanente») rispetto a quanto dichiarato, riporta ancora un riferimento (anch'esso notissimo) a Celso.¹⁵

¹⁴ Cito dall'ed. a cura di G. CRIFÒ, E. BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione* 1, Milano 1990, p. 305.

¹⁵ D. 33.10.7.2 (Celsus 19 *dig.*) [L. 168].

Questo è tutto quanto risulta in quella parte della *Teoria generale* su San Paolo e Giuvenzio Celso figlio (nel resto dell'opera non ci sono – peraltro – citazioni congiunte dei due). Un altro scritto bettiano ivi ricordato in nota¹⁶ (ma non richiamato da Petrillo) non è utile a rileggere il rapporto (eventuale) tra l'Apostolo delle genti e il giureconsulto romano. Dunque, l'intrigante relazione intellettuale da Betti non è stata mai tracciata. Come in tanti altri luoghi dedicati dalla dottrina giuridica al tema dell'interpretazione, i due passi sono solo giustapposti. Interpretando questo accostamento si è voluta vedere una genealogia e dunque la dipendenza di Celso da Paolo. La fantasia (strumento invero importantissimo per lo storico) in questo caso ha funzionato un po' troppo, producendo l'immagine di una relazione tra i due, che resta nel mondo del possibile, ma in uno spazio troppo vasto rispetto alle esigenze della prova storica. Più grave che il collegamento sia stato attribuito a un grandissimo giurista del (recente) passato, giovandosi, presso il pubblico meno attento, della sua autorevolezza. Peccato – comunque – solo veniale? Direi di sì. Ma un errore di interpretazione (di un testo) in un libro sull'interpretazione non è (almeno un po') come un errore di grammatica in un libro di grammatica? Non capitale (con i tempi che corrono), ma forse bastevole per sospettare dell'opera in cui è contenuto.

Cosimo Cascione

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli «Federico II»
via Paladino 39
80138 Napoli
ITALIA
e-mail: cascione@unina.it

¹⁶ Si tratta della nota prolusione romana al corso di diritto civile, tenuta il 15 maggio 1948: «Le categorie civilistiche dell'interpretazione», pubblicata in *RISG* 55 (1948), pp. 34–92, spec. 44–45. Per un inquadramento di questo studio, uno dei nuclei della successiva *Teoria generale dell'interpretazione* (cit. n. 14), all'interno della produzione e della vicenda umana di Betti si v., di recente, S. TONDO, s.v. «Betti, Emilio», *DBGI* 1 (2012), p. 244.